



**COMUNE DI MIRANO**  
*Provincia di Venezia*

**ORDINANZA n. 155**  
**SINDACO**

**Polizia Locale**

**OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITÀ, DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA.**

## **IL SINDACO**

**Ritenuta** la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace provvedendo al riordino ed aggiornamento di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie materie di competenza dell'Ente e che incidono sulla vivibilità il decoro e la sicurezza urbana;

**Considerato** che nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 54 c. 4 Testo Unico Enti Locali, modificato dalla legge 24.07.2008 nr. 125;

**Considerato** che alla luce della norma sopra richiamata il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione perché vengano lese le regole sociali per una ordinata, civile e serena convivenza e che pertanto devono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela della sicurezza urbana;

**Visto** in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni di incuria o che alterano il decoro urbano;

**Considerata** la vocazione turistica del territorio e importanza quindi come citato nell'articolo 2 del decreto ministeriale di prevenire tutte quelle situazioni che alterano il decoro urbano, l'incuria e il degrado che determinano lo scadimento nella qualità urbana;

**Rilevato** che nel territorio comunale si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

**Preso atto** che è sono state segnalate più volte a questa Amministrazione Comunale, da parte di numerosi cittadini oltre che dalla Polizia Locale situazioni degenerative sulle condizioni del decoro urbano in particolare negli spazi ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico con deposito di rifiuti di qualsiasi natura, il lasciare in stato di abbandono immobili o casolari, gli imbrattamenti dei muri ed arredi urbani, ed in genere, l'incuria nella tenuta dei luoghi;

**Ritenuto** necessario vietare tutte quelle situazioni e/o comportamenti rilevati in ambito cittadino che per la loro diffusione incidono fortemente sulla vivibilità cittadina, convivenza civile e pubblico decoro;

**Rilevato** che i sotto elencati comportamenti turbano la tranquillità delle persone e producono sovente situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza urbana inteso come scadimento della vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale;

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalla legge 21 luglio 2008 n. 125;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125;

**Richiamati** in parte la disciplina del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, Regolamento Comunale di igiene e il Regolamento della Polizia Urbana

**Preso atto** che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto il quale con nota prot. 250/GAB/2010 del 30/09/2010, ha confermato che la stessa risulta in linea con gli ambiti di competenza specificamente indicati nel Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, art. 2 comma 1;

*per quanto in premessa esposto*

## **O R D I N A**

**Sul territorio comunale sono vietati tutti i comportamenti che, incidendo direttamente o indirettamente sulle condizioni di decoro degli spazi e la vivibilità dei cittadini, ledano il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.**

**In particolare:**

- 1. Ferme restando le singole fattispecie di illecito penale e/o amministrativo previste da leggi statali o da altra normativa vigente anche locale, è vietato per tutti i frequentatori di luoghi pubblici o aperti al pubblico di porre in essere qualsiasi comportamento che rechi turbamento all'ordinata convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, ed in particolare:**
  - a) abbandonare al suolo pubblico, su panchine e su altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e dimensione;*
  - b) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche od effettuare operazioni di igiene o pulizia personale;*
  - c) imbrattare, insudiciare, collocare scritti, disegni manifesti e striscioni su muri, monumenti, recinzioni, pali della pubblica illuminazione, arredi urbani e segnaletica stradale;*
  - d) effettuare bivacchi sul suolo pubblico, assumendo comportamenti palesemente indecenti o fastidiosi per i passanti, provocando sporcizia o recando intralcio per la circolazione dei passanti;*
  - e) tenere comportamenti che disturbino la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi o diffusioni sonore in qualsiasi modo effettuati, se non espressamente autorizzate dall'Autorità competente.*
  
- 2. I detentori di cani di qualsiasi razza devono sempre utilizzare il guinzaglio nella conduzione degli stessi adottando ulteriormente tutte le cautele necessarie affinché gli stessi animali non arrechino disturbo o spavento alla popolazione, portando con sé in ogni luogo idonei mezzi per la raccolta delle loro deiezioni e provvedendo a rimuoverle dal suolo pubblico; i cani, cuccioli o adulti, unitamente a tutte le altre specie di animali, non possono in ogni caso essere utilizzati per l'accattonaggio.**
  
- 3. I gestori di locali di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo definiti i concessionari di suolo pubblico temporaneo o permanente, i titolari di autorizzazioni per lo svolgimento o partecipazione di manifestazioni locali di qualsiasi genere e compresi gli ambulanti del mercato hanno i seguenti obblighi:**
  - a) provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti al locale asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori;*

b) *prima di lasciare il posto debbono provvedere ad accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività e depositarli negli adeguati contenitori predisposti.*

**4. I proprietari, i conduttori e/o gli aventi titolo di edifici e terreni pubblici o privati debbono mantenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro gli stessi ed in particolare:**

- a) *per gli immobili non abitati: eliminare ogni situazione di degrado e pericolo chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi in modo che non siano possibili intrusioni ed occupazioni abusive anche temporanee;*
- b) *provvedere alla rimozione di rami, foglie cadute su strade o marciapiedi (prospicienti il proprio fabbricato) per qualsiasi natura e/o inclemenza meteorica;*
- c) *per i terreni ubicati all'interno del centro abitato così come definito dall'art. 3 del C.d.S. recingere gli stessi impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque, anche nel caso in cui questa non sia possibile od eccessivamente onerosa, mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare la visibilità ed il controllo;*
- d) *alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., e al mantenimento in costante buono stato di manutenzione delle fronti dei fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza al fine di preservare il decoro urbano al fine di non arrecare danni a persone e/o a cose.*

**A V V E R T E**

Le violazioni alla predetta ordinanza, qualora non costituiscano ipotesi penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 659 del c.p. o qualora la sanzione sia già prevista da specifica normativa come nel caso previsto dall'art. 3 comma 16 e 17 della L. 15 luglio 2009, n. 94, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00;

La diversa determinazione della cifra obblabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Comunale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92.

**D I S P O N E**

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Mirano e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

Copia della stessa verrà trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, alla Questura di Venezia, al Comando Compagnia Carabinieri di Mestre -VE-, alla Stazione Carabinieri di Mirano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano.

Il Comando di Polizia Locale di Mirano e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

**Mirano, 04/10/2010**

**Il Sindaco  
Cappelletto dott. Roberto**

**documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale).**

---

**Reg. Notif.**

**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
(art. 137 e seguenti codice procedura civile)

Il sottoscritto Messo Notificatore \_\_\_\_\_ dichiara di  
aver oggi notificato copia della presente al Sig. \_\_\_\_\_  
mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_  
Mirano, li \_\_\_\_\_

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**Reg. Pubbl.**

**Affissione Albo Pretorio**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi con - senza reclami.  
Mirano, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_